



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 14 del 12/03/2026

“Istituzione di un Consorzio regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive e contestuale soppressione dei Consorzi ASI provinciali”

Firmato da: Gennaro Oliviero



Consiglio regionale della Campania

Proposta di Legge

“Istituzione di un Consorzio regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive e contestuale soppressione dei Consorzi ASI provinciali”

A Firma di

Gennaro OLIVIERO

Relazione Descrittiva

La normativa nazionale che facoltativa comuni, province, camere di commercio ed enti interessati alla istituzione dei consorzi (Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218), nasceva in un contesto ove ancora operava la Cassa per il Mezzogiorno, ove le Regioni erano ancora nella loro fase embrionale e ove era avvertita la necessità di operare una programmazione coordinata dello sviluppo industriale, quanto meno nell'ambizione del redattore del decreto. Alla luce delle numerose, rilevanti questioni afferenti le modalità di gestione dei Consorzi, il loro corretto funzionamento, il necessario coordinamento con la programmazione regionale, l'esigenza di operare senza differenze di oneri in ambito regionale, l'esperienza di altre Regioni in materia di uniformazione delle attività consortili si rinviene il presupposto per la presentazione di un progetto di legge volto a creare un Consorzio Unico Regionale per lo Sviluppo Industriale. Il DPR richiamato, in quanto tale, al di là della sua datazione e degli anacronismi che contiene, appartiene alle fonti secondarie del diritto nella gerarchia delle medesime e, pertanto, una norma regionale, avente rango di fonte primaria al pari delle leggi nazionali, può serenamente legiferare quantomeno su una riorganizzazione delle attività volte allo sviluppo delle attività produttive in un contesto, appunto, regionale. Nella disamina delle fattispecie similari adottate da altre Regioni, nel caso della Calabria, il legislatore regionale non ha soppresso i Consorzi ASI come avvenuto invece in Sicilia, sebbene quest'ultima Regione sia a statuto speciale ed una sua norma abbia addirittura il crisma della costituzionalità, ma ha operato una sostituzione di un soggetto unico ad una pluralità di soggetti. La scelta di far subentrare un nuovo soggetto unico nel quale far confluire tutti i Consorzi soppressi è giustificata da una maggiore e più agevole gestione della materia, una ottimizzazione quando non addirittura una riduzione dei costi di gestione, una uniformità di regolamentazione, e, su tutto, il superamento del sistematico difetto di coordinamento tra la pianificazione delle ASI e la programmazione regionale quando tale difetto non generi conflitti, divenuti anche contenziosi giudiziari tra alcuni consorzi e la Regione. Nella fattispecie, dopo una accurata ricognizione dell'operato di alcune altre regioni sul tema, è stato seguito lo schema adottato dalla Regione Calabria, uno dei più recenti in ordine temporale. Si è quindi ipotizzata la costituzione di un Consorzio Regionale in luogo degli attuali cinque consorzi provinciali, con il mantenimento della medesima dislocazione sul territorio, lo stesso personale, ma sotto la direzione di un unico apparato amministrativo costituito dai seguenti organi: Presidente, Direttore Generale, Consiglio Generale, Comitato Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti. Nelle more della costituzione del Consorzio Regionale viene nominato un commissario liquidatore unico per i cinque consorzi che poi incarna anche le funzioni di commissario straordinario per l'avviamento delle attività del consorzio regionale cui vengono trasferiti tutti i compendi dei singoli consorzi ASI dopo aver acquisito l'ultimo bilancio approvato dell'ultimo consorzio provinciale. Nel descritto iter va necessariamente contemplata la corrispondente modifica della disciplina relativa ai Consorzi di cui alla L.R. n. 19/2013 e s.m.i.

E' stata quindi predisposta una bozza di provvedimento normativo, che, nell'ambito della programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree industriali del territorio regionale, mira ad assicurare l'esercizio unitario dei servizi e delle funzioni amministrative delegate e che sia improntato al perseguimento del riordino e della semplificazione del sistema di gestione delle aree di sviluppo industriale, dell'uniformità e, se, possibile, della riduzione degli oneri consortili, del

rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, della razionalizzazione e dell'uniformazione organizzativa e funzionale. Di seguito la bozza della disposizione normativa.

Relazione Finanziaria

La presente proposta di legge, trattando esclusivamente il riordino, non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio della Regione.

Articolo1

(Disposizioni generali e finalità)

1. La Regione, al fine di uniformare e migliorare l'efficacia della azione amministrativa in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali dispone l'accorpamento degli attuali cinque Consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dalla Legge regionale n. 19/2013 e s.m.i., in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORSAP.

Articolo 2

(Fase transitoria. Nomina di un Commissario Liquidatore)

1. Ai fini del processo di accorpamento di cui all'art. 1 viene prevista la nomina di un Commissario liquidatore per la gestione transitoria dei cinque Consorzi ASI, con il compito di redigere una relazione sullo stato dell'arte di ciascuno dei consorzi medesimi, con riguardo agli aspetti gestionali, amministrativi e finanziari.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente.
3. Il Commissario liquidatore, in particolare, dovrà ricostruire lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale di ciascun ente, distinto per tipologia contrattuale; lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del loro possesso; i rapporti giuridici, attivi e passivi; i procedimenti giudiziari in corso; i progetti e gli interventi in fase di realizzazione.
4. All'esito dell'allineamento dei dati contabili, finanziari ed economici dei cinque Consorzi, in seguito all'approvazione dell'ultimo bilancio dei medesimi, il Commissario liquidatore procederà, una volta costituito il CORSAP con le modalità e i tempi di cui al successivo art. 3, al trasferimento formale dell'intero compendio proveniente dai cinque ex consorzi ASI provinciali.

Articolo 3

(Decadenza degli organi consortili dei Consorzi ASI provinciali)

1. Contestualmente alla nomina del Commissario liquidatore gli Organi elettivi dei Consorzi di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento sono dichiarati decaduti. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Commissario liquidatore sino al trasferimento dei beni, del personale e delle attività al CORSAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.

Articolo 4

(Istituzione del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive – CORSAP e sua natura giuridica)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i centoventi giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui all'art. 2 comma 1, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalla competente commissione consiliare, sarà istituito il Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, ente pubblico economico al quale saranno contestualmente conferiti i beni mobili, immobili, strumentali e le risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, e la rappresentanza processuale degli ex Consorzi ASI. Ai fini dell'avviamento delle attività del CORSAP il commissario liquidatore assume le vesti di commissario unico del medesimo, mantenendo la carica sino alla designazione dei nuovi organi del Consorzio, ai quali, una volta nominati, formalizzerà il passaggio di consegne cessando contestualmente dalla carica.

Articolo 5

(Organi del CORSAP)

1. Sono organi del CORSAP il Presidente, il Direttore Generale, il Consiglio Generale, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organismo Indipendente di Valutazione. Nel Consorzio Regionale confluiscono tutti i soci degli ex Consorzi ASI provinciali. Per quanto concerne la designazione degli organi restano ferme le previsioni di cui all'art. 3 della L.R. n. 19/2013, che rinviano ai contenuti dello Statuto.

Articolo 6

(Statuto consortile)

1. Per quanto attiene agli organismi ed allo statuto si fa riferimento a quanto riportato alla Legge regionale n.19/2013 artt 2 e 3

Articolo 7

(Funzioni del CORSAP)

1. Le funzioni sono regolate dall' art. 4 della L.R. n. 19/2013.

Articolo 8

(Gestione economica. Piani economici e finanziari)

1. La gestione economico-finanziaria è regolata dall'art. 5 della L.R. n. 19/2013.

Articolo 9
(Controllo e vigilanza della Regione)

1. Controllo e vigilanza spettano alla Giunta nei termini previsti dall'art. 6 della L.R. n. 19/2013

Articolo 10

(Compiti e competenze del Presidente della Giunta Regionale)

1. Per compiti si intendono le attività da svolgere su delega della Giunta a seguito degli esiti delle attività di controllo e vigilanza esercitati, in modo da non ritrovarsi più in situazioni di conflitto quando non in contenziosi;
2. Le competenze sono regolamentate dall'arti. 7 della Legge regionale 19/2013.

Articolo 11

(Piano di assetto regionale attività produttive)

1. Nell'ambito delle attività di pianificazione e programmazione regionale, ed in coordinamento con la stessa, a cura del CORSAP viene elaborato, con cadenza triennale, il Piano di assetto regionale delle attività produttive. Il Piano viene inoltrato alla Giunta Regionale per la preventiva approvazione e, da questa, presentato al Consiglio Regionale per il relativo iter finalizzato all'adozione. Il Piano viene adottato a maggioranza. (Verificare se questa previsione è opportuna).
2. Le pianificazioni comunali si adeguano alle previsioni del Piano entro sei mesi dalla sua approvazione. In caso di inerzia, il Presidente della Giunta Regionale nomina un commissario ad acta per provvedere all'adeguamento del/degli strumenti urbanistici non conformi.

Articolo 12

(Contenuti della pianificazione)

1. Il programma di sviluppo deve contenere:

a) l'individuazione delle criticità rilevate, esistenti e potenziali e delle soluzioni ipotizzate per il superamento di dette criticità, con riferimento a ciascun ambito produttivo e alle relative filiere, gli interventi prioritari e gli obiettivi che si prevede di raggiungere nel campo dell'infrastrutturazione e dei servizi avanzati alle imprese;

b) i progetti di iniziativa pubblica, privata o mista, anche non richiedenti l'accesso al finanziamento della Regione, che costituiscono la parte realizzativa del programma e devono risultare definiti negli obiettivi, nei contenuti e nelle risorse;

c) il piano annuale delle opere infrastrutturali cantierabili che il CORSAP intende realizzare nell'arco temporale del piano finanziario-eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;

d) il piano triennale delle opere infrastrutturali che il CORSAP intende realizzare nell'arco di validità del programma di sviluppo;

e) la relazione di accompagnamento del piano annuale e triennale, dove sono indicate la copertura finanziaria per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere, nonché la priorità e l'efficacia degli interventi da realizzare in funzione di un miglior utilizzo delle risorse, privilegiando le opere di completamento di aree già parzialmente attrezzate o di aree da riqualificare;

f) le azioni previste per l'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi erogati alle imprese localizzate CORSAP, indicando le aree di miglioramento previste ed i conseguenti risultati da raggiungere;

g) le azioni per garantire l'applicazione di criteri di ecosostenibilità, di riqualificazione ambientale e di efficientamento energetico nella gestione del CORSAP, in linea con i contenuti della programmazione regionale e comunitaria.

Articolo 13
(Sviluppo di risorse immateriali)

1. Il CORSAP, d'intesa con la Regione, promuove l'incentivazione di ogni iniziativa destinata allo sviluppo di risorse immateriali che possano contribuire ad elevare gli standard delle attività produttive, quali servizi alle imprese aventi sede nel territorio regionale, registrazione di marchi collettivi a tutela di denominazioni e tipizzazioni che ne consentano la distinzione a livello nazionale, comunitario ed internazionale, e che, in generale, siano mirati alla evoluzione produttiva, sia sotto il profilo tecnologico che ambientale. Allo stesso modo promuove forme di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 con istituzioni scolastiche ed universitarie finalizzate all'accesso alle arti, ai mestieri e alle professioni ricadenti nell'ambito delle attività produttive caratterizzanti il territorio regionale, quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle turistico-ricettive, agricole, energetiche, high tech, aerospaziali, enogastronomiche.

Articolo 14

(Finanziamento diretto e finanziamento indiretto del CORSAP)

1. Il CORSAP viene finanziato in maniera diretta dalle quote annuali versate dagli enti consorziati alla tesoreria del Consorzio entro il primo semestre dell'anno di riferimento del bilancio. Risultato fondamentale, per il corretto funzionamento del CORSAP, nell'interesse della Regione e di tutti i consorziati che venga rispettata la predetta scadenza. A tal proposito è previsto che oltre la suddetta scadenza l'Ente ritardatario dovrà versare in aggiunta gli interessi al tasso legale, calcolati con riferimento al ritardo accumulato, maggiorati del cinque per cento su base annua. Dopo tre mesi dalla scadenza dinanzi indicata, l'ente moroso avrà il proprio diritto di voto congelato sino alla soluzione dell'inadempienza.
2. Il CORSAP potrà, altresì, ricevere, ed ascrivere al proprio bilancio, contributi e finanziamenti da soggetti pubblici nell'ambito di convenzioni stipulate unitamente alla Regione, ovvero da soggetti privati interessati/coINVOLTI negli interventi previsti dalla programmazione triennale ovvero per attività ricadenti nel novero di quelle immateriali.

Articolo 15
(Norma finanziaria)

1. La presente legge, trattando esclusivamente il riordino, non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio della Regione.

Articolo 16

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.